

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001542	08/08/2022

**OGGETTO:** Atto di Riassunzione dinanzi a Instaurando Collegio Arbitrale con contestuale nomina di Arbitro promossa da La Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. – Cooperativa Studi ed Interventi Socio Educativi – Onlus e Atto Introduttivo per procedimento arbitrale rituale promosso dalla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. Nomina di arbitro di parte e conferimento incarico difensivo ad avvocato esterno.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002692 DEL 03/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

<b>Parere del Direttore Amministrativo</b>	<b>Parere del Direttore Sanitario</b>
 <i>Firmato Digitalmente il 04/08/2022 13:06</i> <b>Luigi FRUSCIO</b>	 <i>Firmato Digitalmente il 04/08/2022 18:00</i> <b>Donato SIVO</b>
<b>Il Segretario</b>	<b>Il Direttore Generale</b>
 <i>Firmato Digitalmente il 08/08/2022 10:22</i> <b>Filomena BAVARO</b>	 <i>Firmato Digitalmente il 05/08/2022 15:08</i> <b>Antonio SANGUEDOLCE</b>

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

*Firmato Digitalmente il 08/08/2022 10:23*



**Filomena BAVARO**



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<i>Atto di Riassunzione dinanzi a Instaurando Collegio Arbitrale con contestuale nomina di Arbitro promossa da La Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. – Cooperativa Studi ed Interventi Socio Educativi – Onlus e Atto Introdotivo per procedimento arbitrale rituale promosso dalla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. Nomina di arbitro di parte e conferimento incarico difensivo ad avvocato esterno.</i>
-----------------	---

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale avv. Edvige Trotta che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

### PREMESSO CHE

- con distinti ricorsi notificati entrambi in data 14.11.2012, la **Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. – Cooperativa Studi ed Interventi Socio Educativi – Onlus e la Cooperativa Sociale Questa Città a r.l.** hanno adito il TAR Puglia – Bari al fine di ottenere l'annullamento della Delibera D.G. dell'ASL BA n. 1469 del 13.08.2012, della nota ASL prot. n. 133628/UOR1 del 13.08.2012 e della nota prot. 139782 del 31.08.2012, nonché l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione dei pagamenti effettuati per "posti letto a disposizione" a partire dal 2009, dell'obbligo dell'ASL BA di pagare le prestazioni di riabilitazione psichiatrica anticipatamente dalla stessa acquistate relative alle fatture emesse, dell'obbligo dell'ASL BA di pagare le tariffe come incrementate dalla quota del C.C.N.L., nonché la condanna dell'ASL BA al pagamento delle somme accertate;
- con sentenze n. 635/2019 e n. 704/2019 il TAR Puglia - Bari, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla cognizione delle domande di cui ai suddetti ricorsi ed ha indicato il Giudice ordinario quale Giudice munito di giurisdizione *in subiecta materia*;
- con distinti atti di citazione notificati rispettivamente in data 10.02.2020 dalla Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. e in data 14.02.2020 dalla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. hanno riassunto i giudizi, ai sensi degli artt. 59 della L. n. 69/2009 e 11 del CPA, innanzi al Tribunale Civile di Bari;
- l'ASL BA si è costituita nei giudizi R.G. n. 3210/2020 e n. 3556/2020 eccependo:
  - *in rito l'inammissibilità delle domande proposte innanzi al Tribunale di Bari, in violazione della clausola compromissoria prevista all'art.9 degli accordi contrattuali azionati che, viceversa, devolve la controversia ad arbitri e sancisce l'incompetenza del Giudice adito;*

- *nel merito l'infondatezza dell'avversa pretesa alla remunerazione di posti letto inoccupati in quanto in contrasto con la normativa nazionale e regionale in materia;*
- con ordinanze rispettivamente del 05.04.2022 per la Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. – Cooperativa Studi ed Interventi Socio Educativi – Onlus e del 06.04.2022 per la Cooperativa Sociale Questa Città a r.l., il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale indicato nella clausola compromissoria, contenuta nell'art. 9 degli accordi contrattuali;
- con atto di “*Riassunzione dinanzi a Instaurando Collegio Arbitrale con contestuale nomina di arbitro*”, notificato il 11.07.2022, la Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. e con “*l'Atto introduttivo per procedimento arbitrale rituale*”, notificato l'11.07.2022 la Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. hanno:
  - **promosso domanda di accesso arbitrale**, con cui hanno devoluto agli arbitri la definizione delle domande azionate con i giudizi iscritti nei ruoli del Tribunale di Bari rispettivamente a R.G. n. 3210/2020 e n. 3556/2020;
  - **nominato quale arbitro** di propria designazione nei rispettivi procedimenti l'avv. Michele Procacci (COOP. C.S.I.S.E.) e il prof. avv. Agostino Meale (Coop. Sociale Questa Città).

#### **DATO ATTO CHE**

- la clausola compromissoria ex art. 9 dei suddetti accordi contrattuali dispone che: “*il giudizio su eventuali controversie che devono insorgere relativamente all'applicazione dei suddetti accordi è affidato a un Collegio Arbitrale di tre persone composto da un membro scelto dal contraente erogante privato, un membro scelto dall'ASL BA ed il terzo scelto dalla Regione Puglia. La sede dell'arbitrato è Bari. Il lodo arbitrale è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità e per revocazione*”;

#### **CONSIDERATO CHE**

- è interesse dell'ASL BA nominare un proprio Arbitro in seno ai predetti Collegi Arbitrali;
- con nota prot. az. n. 50366 del 28.07.2022, la SBL chiedeva al Direttore Amministrativo e al Direttore Generale di comunicare il nominativo degli Arbitri di parte, per ciascuno degli arbitrati;
- il Direttore Generale dell'ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, ha comunicato in data 28.07.2022 alla Struttura Burocratico Legale, il nominativo dell'Arbitro di parte individuato nella persona dell'avv. Emilio Toma per entrambi gli arbitrati;
- l'ammontare del compenso spettante all'Arbitro e la ripartizione delle spese dell'arbitrato è determinato con statuizione dallo stesso Collegio Arbitrale in base alle loro determinazioni nel corso del procedimento.

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

- è interesse dell'ASL BA difendersi nel procedimento arbitrale al fine di contrastare le avverse pretese;
- in applicazione dei principi di continuità ed omogeneità difensiva e richiamando analoghe determinazioni si intende confermare l'incarico difensivo per l'attività innanzi descritta a

difensore esterno individuato nella persona dell'avv. Filippo Panizzolo che ha già difeso l'Azienda nei precedenti giudizi promossi davanti al Tribunale di Bari ai patti e alle condizioni di cui alla convenzione professionale concordata e sottoscritta tra le parti, allegata al presente atto quale parte integrante;

- la S.B.L. ha acquisito dal professionista il curriculum vitae e la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Assunto quanto in premessa

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- di nominare in seno al Collegio Arbitrale quale Arbitro di Parte dell'ASL BA, l'avv. Emilio Toma con studio professionale in Bari alla via Marchese di Montrone, n. 60;
- di disporre che la spesa riveniente dalla nomina dell'arbitro e dall'attività del Collegio arbitrale, il cui ammontare sarà determinato in seno al Collegio stesso ed in relazione alla quale si prevede un accantonamento pari ad € 340.000,00, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel conto n. 230.120.00105 "Fondo rischi per vertenza giudiziarie e contenziosi", rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi.
- di costituire la ASL BA nei procedimenti arbitrali in premessa indicati;
- di affidare la rappresentanza e difesa della ASL BA all'avv. Filippo Panizzolo, con studio in Bari alla via Abate Gimma, n. 149, conferendogli procura alle liti;
- di stabilire che l'avv. Filippo Panizzolo, con la sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di € 5.000,00, oltre € 200,00 per CPA al 4%, ed € 1.144,00 per IVA al 22%, per la complessiva somma di € 6.344,00, al lordo delle ritenute di legge;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48 – bis del DPR 602/1973;
- di contabilizzare la somma di € 6.344,00 al conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2022;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto, previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda, [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it);

- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa, riveniente dal presente conferimento di incarico all'avv. Filippo Panizzolo, pari all'importo lordo di € 17.293,74, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel conto n. 230.120.00105 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi", rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi;
- di trasmettere all'Area Gestione Risorse Umane il presente provvedimento e gli ulteriori documenti necessari ai fini delle prescritte comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e collaboratori, presente sul sito web aziendale, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. n. 33/2013;

Tutta la documentazione richiamata nella presente delibera è agli atti della S.B.L.

Fasc. nn. 190-132/2020.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500025 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2022	6.344,00

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Risorse Umane
-----------------------------------	-----------------------------

PROPOSTA N.RO 20220002692 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001542 DEL 08/08/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Pusateri Patrizia	 Firmato digitalmente il 03/08/2022 13:25
Dirigente PTA	Valla Libera	 Firmato digitalmente il 03/08/2022 13:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 03/08/2022 14:02

## CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, C.F. e P.I. 06534340721,

e

l'avv. **FILIPPO PANIZZOLO**, nato a Bari il 18.08.1962, C.F. PNZFPP62M18A662N, con studio in Bari, via Abate Gimma, n. 149, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

### **ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO**

La parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nei distinti procedimenti arbitrali, promossi dalla Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. – Cooperativa Studi ed Interventi Socio Educativi – Onlus e Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. per annullare e/o disapplicare l'impugnata delibera del D.G. dell'ASL BA n. 1469 del 13.08.2012 unitamente alle note emesse in esecuzione della stessa, di accertare l'insussistenza dell'obbligo di restituzione dei pagamenti effettuati per i posti letto a disposizione a partire dal 2009, nonché di accertare l'obbligo dell'ASL BA di pagare le tariffe come incrementate dalla quota del CCNL del personale dipendente e di pagare i posti letto inoccupati relativi alle fatture emesse, con vittoria di spese di lite.

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

### **ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Individuato il valore indeterminabile delle controversie aventi particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, la quantificazione complessiva del compenso viene convenzionalmente stabilita per ciascun giudizio in applicazione del D.M. 55/14, con riferimento al valore minimo dello scaglione fino ad € 520.000,00, previsto per i giudizi innanzi al Collegio Arbitrale, determinando così un importo complessivo per ciascun procedimento arbitrale di € 8.100,00 e pertanto di € 16.200,00, (€ 8.100,00 x2), per entrambi i giudizi (sedicimiladuecento/00), oltre rimborso forfettario del 15%, per un totale imponibile di € 18.630,00 (diciottomilaseicentotrenta/00), oltre CPA ed IVA se dovuta, in base al regime fiscale del professionista.

In caso di riconoscimento, nel lodo, di spese di lite a favore dell'Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un'ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione,

riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell'Azienda determinate in sede arbitrale.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all'effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all'attività di recupero, la stessa non comporterà ulteriori esborsi a carico del committente.

Eventuali ulteriori emolumenti maturati in virtù dell'attività di recupero espletata restano a favore del professionista incaricato che, non potendosi dichiarare antistatario nella procedura di cui trattasi, per ragioni di contabilità aziendale, ne beneficerà previo incasso delle stesse da parte dell'Azienda.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

### **ART. 3. TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO**

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso a riconoscersi, pari ad € 2.500,00 per ciascun procedimento arbitrale per un totale complessivo di € 5.000,00, oltre CPA ed IVA.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Non saranno corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, determinato "*in toto*" ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica, previa verifica dell'attività svolta dal professionista. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

### **ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Il Professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il Professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata,

degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

## **ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il Professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il Professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

Il Professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- al rispetto del Codice di Comportamento della ASL BA ex Deliberazione di D.G. n. 132 del 31.01.2019, pubblicata sul sito *web* aziendale; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione.

Il Professionista deve comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

## **ART. 6. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il Professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000 dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

## ART. 7. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

---

Il Direttore Generale  
ASL BA  
dott. Antonio Sanguedolce

---

avv. Filippo Panizzolo

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS

---

Il Direttore Generale  
ASL BA  
dott. Antonio Sanguedolce

---

avv. Filippo Panizzolo